II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

recante quarta modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(90/63/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE [2], in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [3], modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 88/303/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 89/578/CEE [5], alcune parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia, dei Paesi Bassi e della Spagna sono state riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina, mentre altre parti del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, dell'Italia e della Grecia sono state riconosciute indenni dalla peste suina;

considerando che in determinate parti del territorio del Belgio non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno, la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei 12 mesi precedenti e nessuna azienda detiene suini vaccinati contro la peste suina nei 12 mesi precedenti; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute ufficialmente indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari;

considerando che, nel contesto di un piano di eradicazione della peste suina, la Commissione, con la decisione 90/3/CEE [6], ha riconosciuto alcune regioni del Belgio come ufficialmente indenni dalla peste suina;

considerando che in determinate parti del territorio dell'Italia non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che tali parti di territorio rispondono pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciute indenni da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/303/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato I, capitolo 5, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il testo seguente:

« — Fiandra orientale ».

2) Nell'allegato II, capitolo 4, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il testo seguente:

« — Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia e Massa Carrara (regione Toscana);

— Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani (regione Sicilia). »

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[3] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
[4] GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.
[5] GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 22.
[6] GU n. L 2 del 5. 1. 1990, pag. 29.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH